

3051
Sent. n° 12042
R.G. n° 95/2009
exou 21832



TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione controversie di lavoro

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice del Lavoro, dott. Alessandro GATANI, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa per controversia *di lavoro*, in epigrafe indicata, promossa con ricorso depositato il 7/7/06 da:

Tra

“TRA.SCO. PONTINIA srl in persona del legale rappresentante pro-tempore con l’Avv.

Antonio Buonemani giusta delega in atti F.L.A.I.C.A. UNITI C.U.B.-

- ricorrente in opposizione -

Contro

*. FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO INDUSTRIA COMMERCIO ED AFFINI UNITI
CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE*

in persona del Segretario Provinciale Amedeo Rossi, rappresentata e difesa dall’avv. Monica Persico e Massimo Bellomo giusta delega in atti.

- Resistente opposta.

I. Oggetto: opposizione a decreto ex art. 28 L. 300\1970

C.P. x l'Appello

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 13\1\2009 la società opponente in epigrafe indicata chiedeva al Giudice del Lavoro di Latina, che fosse accolta l'opposizione a decreto ex art. 28 L.300\1970 emesso in data 25\9\2008 e per l'effetto previa declaratoria di legittimità del comportamento della società opponente, accogliere il ricorso in opposizione e conseguentemente revocare il decreto ex art. 28 legge 300\70 depositato il 20-11-2008 nella causa RG 2505/08 Tribunale di Latina sez. lavoro in considerazione della sua inammissibilità, illegittimità ed infondatezza in fatto ed in diritto.

Eccepiva inoltre la improponibilità ed inammissibilità della domanda promossa dalla FLAICA UNITI CUB – FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO INDUSTRIA COMMERCIO ED AFFINI UNITI CONFEDERAZIONEUNITARIA DI BASE in persona del legale rappresentante p.t. per difetto di legittimazione ed interesse ad agire ed in subordine rigettare la stessa domanda perché inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto.

Subordinatamente, in via cautelare chiedeva di volere comunque revocare il decreto emesso il 20-11-2008 nella parte in cui ha ordinato alla TRASCO di consentire l'esercizio delle mansioni di caposquadra alla dipendente Tintori per inammissibilità ed infondatezza dell'assunto così sostenuto, non avendo questi, tra l'altro, mai esercitato tale attività né essendo tale attività prevista contrattualmente.

La causa, istruita con prova testimoniale e documentale, veniva quindi discussa e decisa all'udienza del 20\11\2012 come da infrascritto dispositivo.

L'opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.

In via prioritaria, procedendo ad esaminare la eccezione di parte resistente relativamente alla lamentata carenza di legittimazione ad agire della ricorrente Flaica Uniti CUB Federazione lavoratore agro industria commercio ex affini uniti, che non risulterebbe organismo locale di associazione sindacale nazionale, occorre rilevare come debba ritenersi ravvisabile il requisito della dimensione nazionale della Flaica Uniti di Latina e Provincia.

Occorre rilevare, infatti, come il requisito previsto dall'art. 28 legge 1970 n. 300 che attribuisce la facoltà di agire in giudizio agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano

interesse, richiama una dimensione organizzativa del sindacato in grado di conferire, per il suo livello di diffusione, effettività all'azione sindacale.

Al fine della ricognizione del livello di rappresentatività, occorre infatti considerare l'esercizio di una attività sindacale che, in coerenza con le previsioni statutarie, non sia circoscritta a realtà locali e sia in grado di svolgere la difesa di un interesse collettivo.

Ebbene, considerato che:

- il sindacato ricorrente è un organismo locale dell'associazione sindacale Flaica Italiana, aderente al sindacato intercategoriale CUB, che presenta una ampia diffusione territoriale, attestata nella documentazione in atti che riporta un significativo dato di iscritti al sindacato e la indicazione di strutture operative in numerose regioni.
- Che il grado di qualificazione richiesto per l'accesso alla speciale tutela ex art. 28 legge 1970 n. 300 trova conferma nelle molteplici iniziative del sindacato, in diversi settori, nell'ambito di accordi e trattative sindacali, che esprimono la capacità della Flaica di tutelare gli interessi rappresentati.
- Che in ordine alla eccepita mancanza di interesse ad agire della ricorrente opposta, posto che i fatti rappresentati involgono questioni di interesse esclusivo dei lavoratori, non già del sindacato occorre rilevare come tale violazione non sembra configurabile all'esito dell'esame degli informatori escussi nel corso della fase istruttoria.

Tale assunto non appare fondato e l'eccezione deve essere rigettata.

Inoltre, con riferimento all'asserita insussistenza dell'interesse ad agire del sindacato opposto vista la natura delle questioni poste a fondamento del giudizio di opposizione rappresentato dalla riduzione dell'orario della lavoratrice Cerroni ed all'asserito demansionamento della lavoratrice Tintorri, e la riconducibilità delle su accennate questioni nell'ambito della cognizione ordinaria delle cause di lavoro e non già nell'ambito della tutela speciale di cui all'art. 28 legge 300/70, occorre rilevare come l'assunto di parte

opponente non sia fondato e come tale anche tale motivo di opposizione debba essere rigettato.

Indubbio appare alla luce delle dichiarazioni testimoniali e del comportamento adottato dalla società opponente in concomitanza con le azioni promosse da parte degli iscritti alla O.S. ricorrente di vertenze volte al riconoscimento di diritti asseritamente violativi delle previsioni di cui al ccnl di categoria e delle normative vigenti, il comportamento del datore di lavoro abbia visto un irrigidimento nei confronti del sindacato, con il rifiuto di qualunque richiesta di consultazione della O.S ed avendo comportamenti non conformi a diritto con i rappresentanti sindacali e gli iscritti al sindacato.

Infatti a decorrere da tale momento ogni richiesta di consultazione della O.S. ricorrente è rimasta inevasa, mantenendo un comportamento discriminatorio nei confronti dell'odierno sindacato opposto con riferimento ai rapporti con le restanti associazioni sindacali.

Deve ritenersi inoltre provato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la O.S. ha provveduto ad esercitare il suo ruolo tramite le r.s.a. all'interno della azienda convenuta senza che, prima della richiesta di intervento alla DPL per gli iscritti, fosse stato eccepito alcunché.

Successivamente alla data del novembre 2007, in concomitanza con la promozione innanzi alla DPL di azioni giudiziarie a tutela delle prestazioni lavoro dei dipendenti TRASCO la società oggi opponente provvedeva ad adottare un provvedimento di demansionamento nei confronti della lavoratrice Tintorri; mentre la lavoratrice Cerrone veniva indotta a revocare il mandato alla O.S. ed a rinunciare a tutte le vertenze in corso.

Sul punto occorre rilevare come la teste Tintorri, attualmente dipendente della TRASCO, ha confermato la circostanza, già peraltro rappresentata dal teste Forcina, anche se in termini non propriamente coincidenti, di aver svolto in aggiunta alla sua anche la mansione di caposquadra per un certo periodo.

Riferiva quest'ultimo " ... in seguito ad una diversa collocazione del caposquadra ... alla Tintorri è stato affidato altresì il compito, il compito che ha svolto, di verificare eventuali anomalie del

servizio e di riferirle puntualmente al Gasparini ..” la sig.ra Tintorri ha precisato “ il sig. Forcina mi affidò la gestione del verde, io ogni mese facevo programmi di lavoro che sottoponevo a Forcina che li approvava, disponevo di tre o quattro unità lavorative ed ogni giorno dicevo a ciascuna unità le incombenze da fare dando il materiale necessario...in seguito a delle rivendicazioni salariali e per l'applicazione di una tipologia contrattuale differente avanzata da me e da altri 10 lavoratori io diventai RSA per la FLAICA non ricordo esattamente in quale periodo.

Il giorno dopo la mia nomina il sig. Forcina mi disse telefonicamente che non avrei più svolto funzioni di coordinatore degli altri operai ADR la FLAICA era già presente nella nostra azienda ma in altri settori e con altri rappresentanti.... ADR dopo che sono diventata RSA ho subito insieme alla Cerroni comportamenti intimidatori quali minaccia di licenziamento.....queste minacce sono avvenute per telefono ed anche di persona da parte del sig. Forcina... il Forcina non mi chiese di cancellarmi dal sindacato ma mi parlò male di questa Organizzazione Sindacale e mi disse che lui aveva contatti solo con il sig. Meschino della CGIL ,

La sig.ra Cerroni ha riferito “ ... Forcina mi sospese dal servizio e mi disse che se volevo rientrare in servizio dovevo cancellarmi dalla FLAICA e ritirare le vertenze ADR io così feci.....

Emergeva dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali le ulteriori condotte adottate nei confronti delle odierne lavoratrici opposenti.

In particolare il teste Campacci ha riferito: “ Non ricordo esattamente l'anno posso dire che fino ad un certo punto tutto andava nella norma poi le cose sono cambiate”; ed ancora: “ si sapeva in azienda, tra noi lavoratori, che la Cerroni aveva avuto modifica dell'orario di lavoro”. Del pari il teste Trovini Giampiero ha riferito che la sig.ra Tintorri era il loro rappresentante sindacale, partecipava agli incontri sindacali e siglava anche gli accordi. Ha, altresì, confermato la circostanza che fino al 2007 tra le parti erano intercorsi normali relazioni sindacali mentre a far data dal mese di novembre alcuni lavoratori e tra questi anche lui personalmente avevano intrapreso delle vertenze nei confronti della Tra.sco Pontina. Sulle mansioni svolte dalla sig.ra Tintorri ha, infine, riferito: “ Per quello che so per averlo visto personalmente la sig.ra Tintorri svolgeva le mansioni di

caposquadra ed era il referente del settore del Verde Pubblico mentre Gasperini era ed è il coordinatore principale di tutta la Multiservizi".

Indubbio appare che alla luce di tali circostanze, dedotte dai testi escussi, debba ritenersi la idoneità delle stesse ad integrare la antisindacalità della condotta della azienda.

Pertanto, atteso che nel caso di specie il comportamento della convenuta appare non conforme alle previsioni di cui agli artt. 14 e 15 dello S.L poiché ha inciso in maniera palese tanto sulla libertà di "costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale" e ciò anche con intento discriminatorio, occorre ritenere la antisindacalità della condotta lamentata dal sindacato opposto attesa l'idoneità della azione di parte opponente ad influire in modo diretto, su diritti sindacali espressamente riconosciuti dai contratti collettivi di lavoro, dalla legge e dalla costituzione.

Pertanto alla luce delle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio (vedi dichiarazioni teste Campacci ha riferito: " Non ricordo esattamente l'anno posso dire che fino ad un certo punto tutto andava nella norma poi le cose sono cambiate"; ed ancora: " si sapeva in azienda, tra noi lavoratori, che la Cerroni aveva avuto modifica dell'orario di lavoro"; teste Trovini Giampiero ha riferito che la sig.ra Tintorri era il loro rappresentante sindacale e partecipava agli incontri sindacali), consente di ritenere l'opposizione infondata, con la conseguente declaratoria di antisindacalità della condotta di parte opponente.

Nessun elemento consente di ritenere la infondatezza dell'azione promossa dal sindacato oggi opposto.

Per tali motivi l'opposizione deve essere rigettata, con condanna della società opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da separato dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ex art. 28 opposto emesso in data 20\11\2008..

Condanna la società opponente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2000,00 oltre iva e cpa-

LATINA, li

IL GIUDICE DEL LAVORO

(DOTT. ALESSANDRO GATANI)

Il Cancelliere

Il Cancelliere B5
Eliana Candido

Depositata in Cancelleria

20 NOV 2012

Oggi _____

Il Cancelliere *Cancelliere B3*
Eliana Candido